



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza Sindacale n. 39

Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021;

Preso atto che i DPCM adottati in materia fino a quello del 3 Novembre 2020 hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid - 19 sull'intero territorio nazionale , prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerando l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3 novembre 2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;

- **Richiamata** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ha disposto che " con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria....." ;

- **Considerato** che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fissata per il giorno 23 novembre 2020 risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul territorio comunale;



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

- **Tenuto conto** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;
- **Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- **Vista** la legge 689/1981;
- **Richiamato** il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
- **Visto** l'art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

ORDINA

1. La sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fino al **giorno 4 dicembre 2020**.
2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

INFORMA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a : - Prefettura di Salerno; - Albo pretorio del comune di Giffoni Valle Piana; - agli istituti scolastici interessati dal provvedimento; - all'ufficio scolastico regionale

Dalla Residenza Municipale, 19 novembre 2020

Il Sindaco

Antonio GIULIANO